

## 16 - PROCEDURA TUTELA DIPENDENTE (Whistleblowing).

### *Premessa:*

- Autostazione quale società in house è dotata del mod. 231/2001
- ai fini della normativa di cui alla L. 179/2017 "per dipendente pubblico si intende il dipendente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, ivi compreso il dipendente di cui all'articolo 3, il dipendente di un ente pubblico economico ovvero il dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile".
- la segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
- sono escluse dal procedimento in argomento le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi
- la procedura è stata aggiornata considerato la delibera 6/2015 di Anac che aveva individuato, quale strada prioritaria per tutelare la riservatezza del segnalante, la gestione in via informatizzata delle segnalazioni
- la procedura tiene conto delle linee guida Anac in materia di tutela degli autori di segnalazione
- la procedura tiene conto del parere reso dal Garante per la protezione dei dati personali adottato il 16 dicembre 2019

La procedura è a tutela del dipendente che **segnala attività illecite che avvengono nella Società:**

- 1) **nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione (ex art. 54 bis D. Lgs. n. 165/2001)**
- 2) **a tutela dell'integrità dell'ente (ex art. 6 D. Lgs. n. 231/01)**

la procedura è aggiornata a seguito uscita del [REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001](#)

Per chi segnala reati o irregolarità nel lavoro pubblico o privato, a partire da casi di corruzione, previste dalla legge approvata a Montecitorio è prevista **una tutela dell'identità oltre alla garanzia di nessuna ritorsione sul lavoro e tantomeno di atti discriminatori.**

### **MODALITA' DELLA SEGNALAZIONE**

La presente procedura sarà consegnata a tutti i dipendenti ed affissa in bacheca e pubblicata sul sito nella Sezione Società Trasparente in Altri Contenuti.

**La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:**

- 1) tramite posta interna in apposita buchetta delle lettere posta in luogo aperto a tutti i dipendenti; in tal caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa la segnalazione può essere inserita

dentro apposita buchetta della posta nell'ufficio movimento ovvero tramite e-mail all'indirizzo del RPCT ([paola@autostazionebo.it](mailto:paola@autostazionebo.it)) o tramite posta ordinaria indirizzata al Presidente di Autostazione di Bologna Srl. Una volta alla settimana il RPCT unitamente al RUP procedono all'apertura della buchetta; sarà compito di tali soggetto, una volta pervenuta la segnalazione, acquisire ulteriori informazioni, utili a circostanziare la denuncia. Una volta accertata la presenza di tutti gli elementi utili ad acclarare i fatti, la segnalazione – acquisita nelle modalità sopra descritte - viene trasmessa al Consiglio di Amministrazione che procederà alla verifica caso per caso o all'Autorità Giudiziaria, in presenza di fatti che costituisca reato.

- 2) mediante invio, all'indirizzo di posta elettronica dell'Organismo di vigilanza: [organismodivigilanza@autostazionebo.it](mailto:organismodivigilanza@autostazionebo.it) . In tal caso, l'identità del segnalante sarà conosciuta solo dall'Organismo di Vigilanza che ne garantirà la riservatezza, fatti salvi i casi in cui non è opponibile per legge.
- 3) mediante utilizzo piattaforma Whistleblowing della Transparency International Italia che permette l'invio della segnalazione all'RPCT e all'ODV e ne garantisce la riservatezza del segnalante .

Il link è presente sul sito Istituzionale della Società:

<http://www.autostazionebo.it/trasparenza.aspx?id=24&cat=5&dett=62>

Nel link suddetto il dipendente dovrà segnalare in modo circostanziato al fine di consentire ed effettuare riscontri sulla veridicità dei fatti.

- 4) Mediante all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>  
A maggior tutela dell'identità del segnalante, l'applicazione è resa disponibile anche tramite rete TOR al seguente indirizzo. <http://bsxsptv76s6cjht7.onion/>  
Per accedere tramite rete TOR è necessario dotarsi di un apposito browser disponibile al seguente link <https://www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en>  
La rete TOR garantisce, oltre alla tutela del contenuto della trasmissione, anche l'anonimato delle transazioni tra il segnalante e l'applicazione, rendendo impossibile per il destinatario e per tutti gli intermediari nella trasmissione avere traccia dell'indirizzo internet del mittente (per approfondimenti <https://www.torproject.org/> )

#### TUTELA DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWER)

Gli obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e di sottrazione al diritto di accesso della segnalazione sono disciplinati dall'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e dal Piano Nazionale Anticorruzione. Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whistleblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione. La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento. Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'autorità disciplinare e all'incolpato solo nei casi in cui vi sia il consenso espresso del segnalante nonché negli altri casi previsti espressa dalla legge.

## SOTTRAZIONE AL DIRITTO DI ACCESSO

La segnalazione del whistleblower è sottratta al diritto di accesso

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti

Le disposizioni di tutela dell'anonimato e di esclusione dell'accesso documentale non trovano applicazione qualora disposizioni di legge speciale ne vietino l'opposizione (es. indagini penali o tributarie, ispezioni disposte dall'autorità giudiziaria).

## DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEL WHISTLEBLOWER

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia. Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della Società.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione.

## RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

## POTERE SANZIONATORIO

A seguito dell'art. 4, del Regolamento la procedura è aggiornata a seguito uscita del **REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI E TUTELA DEGLI AUTORI DI SEGNALAZIONI DI ILLECITI O IRREGOLARITÀ DI CUI SIANO VENUTI A CONOSCENZA BIS DECRETO LEGISLATIVO N. 165/2001**, l'Anac che esercita il potere sanzionatorio

Aggiornata e approvata l' 11/02/2021